Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 33

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 17 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

| | | | |
|---|---|---|---|
| In Italia e Colonie | Abb. annuo . . L. 300 | All'Estero | Abb. annuo . . L. 600 |
| | » semestrale » 150 | | » semestrale » 300 |
| | » trimestrale » 80 | | » trimestrale » 150 |
| | Un fascicolo . . » 5 | | Un fascicolo . . » 10 |

ALLA PARTE SECONDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| In Italia e Colonie | Abb. annuo . L. 200 | All'Estero | Abb. annuo . . L. 400 |
| | » semestrale » 100 | | » semestrale » 200 |
| | » trimestrale » 60 | | » trimestrale » 120 |
| | Un fascicolo . . » 5 | | Un fascicolo . . » 10 |

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

| | | | |
|---|---|---|---|
| In Italia e Colonie . . . . . | Abb. annuo . . . . . L. 200 — | All'Estero . . . . . . . . | Abb. annuo . . . . . L. 400 — |
| | » semestrale . . . » 100 — | | » semestrale . . . » 200 — |
| | Un fascicolo - Prezzi vari | | Un fascicolo - Prezzi vari raddopp. |

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti. 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1945



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### SUPPLEMENTI STRAORDINARI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 58.

**Nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti, approvato con R. decreto 24 settembre 1931, n. 1256;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1252, contenente norme per la compilazione e la pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 3/B, relativo alla pubblicazione di una serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, sull'istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale della Corte dei conti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, cessano d'avere efficacia.

Rimane tuttavia ferma, fino alla data che sarà stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la sospensione temporanea delle norme che richiedono, per l'emanazione dei decreti Luogotenenziali o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi o tecnici.

Art. 2.

Fino a quando resteranno in vigore le disposizioni dell'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, l'ultima parte della formula di promulgazione dei decreti legislativi Luogotenenziali è la seguente:

« Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato ».

Art. 3.

La promulgazione dei decreti Luogotenenziali, da inserirsi nella Raccolta ufficiale è espressa con la formula indicata nell'articolo precedente, eliminate le parole « come legge dello Stato ».

Art. 4.

Il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 3/B, cessa di avere efficacia a partire dal 1° gennaio 1945.

Da tale data sarà ripresa la pubblicazione della serie ordinaria della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed in essa sono pubblicati tutti i provvedimenti e gli atti indicati nell'art. 3 del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1252, ancorchè rechino l'ordine di pubblicazione nella serie speciale della *Gazzetta* medesima.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *marzo* 1945
*Atti del Governo, registro n.* 3, *foglio n.* 14. — PETIA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 59.

**Rappresentanza dell'Associazione nazionale caduti, mutilati ed invalidi civili di guerra nel Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti l'art. 51 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, col quale fu istituito il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo unico della legge 25 aprile 1938, n. 501, col quale venne chiamato a far parte del Comitato di liquidazione predetto, un rappresentante del disciolto partito nazionale fascista;

Visto l'art. 4 — ultimo comma — della legge 20 marzo 1940, n. 216, che elevò a due il numero dei rappresentanti di cui sopra;

Considerata la opportunità che l'Associazione nazionale caduti, mutilati ed invalidi civili di guerra sia rappresentata in seno al Comitato stesso;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i decreti Luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154, e 5 settembre 1944, n. 202;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'articolo unico della legge 25 aprile 1938, n. 501, e l'ultimo comma dell'art. 4 della legge 20 marzo 1940, n. 216, sono abrogati.

I due posti già attribuiti nel Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra ai rappresentanti del disciolto partito nazionale fascista, sono assegnati all'Associazione nazionale caduti, mutilati ed invalidi civili di guerra.

I nuovi rappresentanti durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *marzo* 1945
*Atti del Governo, registro n.* 3, *foglio n.* 33. — PETIA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 60.

**Disposizioni relative alle concessioni di ferrovie all'industria privata.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automezzi;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, concernente le concessioni di ferrovie ed altri mezzi di trasporto, nonchè il riassetto tecnico ed amministrativo delle linee di esercizio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, portante provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli atti di concessione di ferrovie all'industria privata, in cui lo Stato abbia la proprietà totale o parziale del materiale rotabile, possono essere assoggettati a revisione a favore della pubblica amministrazione per quanto riguarda le norme intese ad assicurare la perfetta conservazione del materiale stesso e la tutela dei diritti conseguenti.

Le determinazioni dell'amministrazione per la revisione di cui al comma che precede sono prese su conforme parere della Commissione istituita dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346.

Art. 2.

In caso di disaccordo fra l'amministrazione ed il concessionario, nel nuovo regolamento dei rapporti di cui all'articolo che precede, ogni questione è deferita ad un collegio di tre arbitri, dei quali uno, con funzione di presidente, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, e gli altri due nominati rispettivamente dal Ministro per i trasporti e dalla azienda concessionaria.

Art. 3.

Fino a che non sia stato definito il procedimento di revisione a termini degli articoli precedenti, rimangono sospese, nei riguardi delle società concessionarie di ferrovie, le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *marzo* 1945
*Atti del Governo, registro n.* 3, *foglio n.* 34. — PETIA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 61.

**Revisione del regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156, sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e altri provvedimenti;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Udito il Consiglio Superiore di marina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al « Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina », approvato col R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156, sono approvate le modifiche di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

I paragrafi 2 e 3 dell'art. 14 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. L'assegno miglioramento vitto ordinario spetta a tutti i militari imbarcati e al personale borghese delle mense di bordo.

E' sempre ed esclusivamente dovuto alle mense, per le sole giornate di effettiva presenza del personale a bordo, senza eccezione di sorta.

Pertanto non è dovuto a chi per qualsiasi motivo percepisce la razione in contanti alla mano ».

« 3. L'assegno di miglioramento vitto spettante alle mense di bordo deve essere erogato esclusivamente per provvedere all'acquisto di generi alimentari, aromi, condimenti e bevande per integramento della razione alimentare giornaliera ».

Art. 3.

Il paragrafo 1 dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

« L'assegno per miglioramento vitto speciale è dovuto nelle ricorrenze solenni, nella misura di L. 3,60 per ciascun militare del C.R.E.M. partecipante alla mensa equipaggio, nei giorni di gala stabiliti dal regolamento di disciplina ».

Art. 4.

I paragrafi 1 e 3 dell'art. 23 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Allo scopo di provvedere alla corresponsione di compensi per incarichi speciali disimpegnati da sottocapi e comuni, è stabilito sulle navi di qualsiasi tipo, un assegno collettivo da calcolarsi in ragione di L. 0,60 giornaliere, per ogni individuo dell'equipaggio previsto dalla tabella con cui la nave è equipaggiata (numero complessivo dei sottufficiali, sottocapi e comuni). La misura di L. 0,60 è la stessa in tutte le posizioni amministrative delle navi ».

« 3. La distribuzione dell'assegno è effettuata in base a proposta del comandante in 2ª o ufficiali in 2ª, approvata dal comandante di bordo.

La quota individuale non deve in ogni caso superare le L. 60 mensili nelle posizioni di armamento e di riserva e L. 40 in quella di disponibilità.

Quando gli assegni sono aumentati in base all'art. 5, tale limite è elevato in proporzione degli aumenti stessi ».

Art. 5.

Il testo dell'art. 24 è così modificato:

« 1. Sulle navi adibite al trasporto di derrate o materiali (esclusi il carbone e la nafta), spetta al personale del C.R.E.M. che ha direttamente preso parte all'imbarco, allo stivamento o allo sbarco del materiale, una retribuzione collettiva di L. 6 per tonnellata o frazione di tonnellata imbarcata, stivata o sbarcata.

La ripartizione dell'assegno deve essere fatta in base ad elenco nominativo degli aventi diritto approvato dal comandante in 2ª od ufficiale in 2ª, tenendo presente l'effettivo lavoro compiuto ».

« 2. E' pure dovuta la retribuzione collettiva da distribuire tra i militari che prendono parte ai lavori, nel modo indicato al n. 1, e nella misura seguente per le operazioni di imbarco, sbarco e stivaggio di carbone eseguite dal presonale militare:

*a)* nel caso di solo imbarco o solo sbarco L. 7,50 per ogni tonnellata imbarcata oppure sbarcata;

*b)* nel caso di solo stivaggio nei carbonili di movimenti fra i vari carbonili della nave L. 4,80 per ogni tonnellata;

*c)* nel caso di imbarco e stivaggio nei carbonili, di estrazione del carbone dai carbonili e sbarco L. 10 per ogni tonnellata di carbone imbarcato e stivato, oppure estratto e sbarcato;

*d)* nel caso di trasporto dai depositi a terra sulle barche, imbarco sulla nave e stivaggio, o di estrazione dai carbonili di bordo, sbarco e trasporto ai depositi a terra spettano in complesso per le tre operazioni L. 15 per tonnellata.

Il pagamento del compenso predetto è effettuato con le stesse norme stabilite dal n. 1 per l'imbarco, stivamento e sbarco dei materiali, avvertendo che nei documenti di spesa bisogna sempre specificare la specie del lavoro compiuto ».

« 3. Al personale del C.R.E.M. che su di una nave requisita o noleggiata, o comunque impiegata a scopi militari adibita al trasporto di carbone e di qualsiasi materiale, concorre alle operazioni di imbarco, stivamento e scarico eseguito dal personale della stessa nave o di una impresa, spettano i seguenti soprassoldi giornalieri, da conteggiarsi nel foglio assegni:

Sottufficiali . . . . . . . . . Lit. 7,50
Sottocapi e comuni . . . . . . » 6 —

Il diritto a percepire tale soprassoldo esclude quello dei compensi di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo, nonchè quello previsto dalla tabella *G*, n. 3 ».

Art. 6.

Il paragrafo 1 dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

« Al personale infermiere o di altre categorie che provvede alle pratiche sanitarie per la profilassi antivenerea è concesso un assegno collettivo, nella misura mensile sotto specificata:

navi con equipaggio superiore a 140 militari, L. 60;
navi con equipaggio da 50 a 140 militari, L. 30 ».

Art. 7.

Il paragrafo 1 dell'art. 26 è sostituito dal seguente:

« Ai ranci della mensa equipaggio che si distinguono per assetto, ordine e pulizia sono concesse a titolo di premio gli assegni mensili qui sotto specificati, da ripartire fra i componenti del rancio stesso:

navi con 60 ranci ed oltre: un premio di L. 60, un premio di L. 50, un premio di L. 40;

navi con ranci da 59 a 40: un premio di L. 50, un premio di L. 40;

navi con ranci da 39 a 10: un premio di L. 50;

navi con ranci da 9 a 2: un premio di L. 40;

navi con un rancio: un premio di L. 25 ».

Art. 8.

I paragrafi 1 e 2 dell'art. 28 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Sulle navi ove si svolgono, per disposizioni del Ministero o delle autorità da esso delegate, scuole professionali o corsi speciali per l'istruzione dei militari del C.R.E.M., è stabilito per ciascun allievo di qualsiasi corso un assegno giornaliero di L. 0,40 col quale provvedere all'acquisto di tutto il materiale scolastico occorrente (cartelloni, penne, inchiostro, carta, calamai, matite e simili) ».

« 2. Quando l'istruzione degli analfabeti non ha luogo collettivamente, all'inizio della preparazione di ogni singolo allievo il comando è autorizzato a provvedere all'acquisto della cancelleria occorrente per tutta la durata del periodo d'istruzione nel limite di L. 25 per ogni allievo ».

Art. 9.

I paragrafi 1 e 2 dell'art. 42 sono sostituiti dai seguenti:

« Le commissioni e deputazioni del Senato e della Camera dei deputati, i Ministri Segretari di Stato ed i Sottosegretari di Stato di passaggio su Regie navi, partecipano alla mensa dell'autorità più elevata in grado e questa mensa riceve dalla cassa di bordo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per essi. E' in facoltà del Ministero di ordinare che sia fatto uguale trattamento anche per gli altri grandi dignitari dello Stato, qualora ciò sia giudicato opportuno ».

« 2. I Senatori, i Deputati e i Ministri di Stato di passaggio, partecipano alla mensa dell'autorità più elevata in grado, cui si corrisponde la quota individuale di trattamento tavola e razione viveri stabilita per la mensa stessa ».

Art. 10.

I paragrafi 1 e 3 dell'art. 45 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Ai cuochi ed ai domestici borghesi assegnati alle mense di bordo, in conformità del precedente articolo, oltre la razione in contanti e l'assegno di miglioramento vitto, spettano le seguenti retribuzioni giornaliere per le giornate di effettiva presenza a bordo; ad essi si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 5, n. 5:

primi cuochi o cuochi unici o primi domestici o domestici unici per mense ufficiali ammiragli, L. 75;

primi cuochi o cuochi unici e primi domestici o domestici unici per mense di comandante di nave o di ufficiali, primi cuochi o cuochi unici di mense sottufficiali, L. 60;

secondi cuochi e secondi domestici, L. 48;

cuoco unico per le due mense comandante ed ufficiale, L. 67,50 ».

« 3. Le mense degli ufficiali ammiragli, dei comandanti di nave e degli ufficiali, retribuiscono gli attendenti militari di mensa e di cucina con un soprassoldo giornaliero di L. 3 a carico degli assegni di vitto dovuti alle mense stesse. Gli attendenti di mensa e di cucina dei sottufficiali ricevono un compenso giornaliero di L. 1,80 a carico dell'assegno per compensi facoltativi di cui all'art. 23 ».

Art. 11.

Le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *F*, *G*, *H*, *I*, *L*, *M* annesse al R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al presente decreto.

Art. 12.

Tutti gli assegni di cui al presente decreto non sono soggetti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 13.

Le maggiorazioni degli assegni previste dal presente decreto nei confronti di quello del 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, hanno carattere temporaneo fino a sei mesi dopo la cessazione delle ostilità.

Art. 14.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1945.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1945*
*Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 26.* — PETIA

TABELLA A.

## Assegni giornalieri spettanti agli ufficiali ed aspiranti dei vari corpi ed agli allievi della Regia accademia navale

Gli assegni previsti dalla presente tabella non sono cumulabili tra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata più d'una delle quote previste dalla tabella). E' fatta eccezione per il solo assegno del n. 19 che è cumulabile con qualsiasi altro.

Gli assegni di cui ai nn. 5 e 7 sono aumentati di L. 12 per la posizione di armamento e di L. 9 per quella di riserva, quando non è costituita la mensa comandante e questi partecipa alla mensa ufficiali.

I dieci anni di servizio effettivo si computano dalla data di nomina ad ufficiale.

Il periodo d'imbarco è quello effettivamente compiuto su Regie navi in armamento e riserva.

Per gli ufficiali del G. N. (D. M.) provenienti dalla ex Scuola macchinisti di Venezia e per gli ufficiali del C.R.E.M. non è richiesta la condizione di 10 anni di servizio da ufficiale; quando non abbiano i periodi d'imbarco da ufficiale richiesti dalla presente tabella, essi percepiscono, cumulandoli con quelli delle colonne 5 e 10, gli assegni di cui alle colonne 13 o 14 o 15 della tabella B, previsti per il grado di capo di 1ª classe in relazione all'anzianità d'imbarco compiuto da sottufficiale.

| GRADI - CARICHE O FUNZIONI | Destinazioni su RR. navi in armamento – con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e | | | | | Destinazioni su RR. navi in riserva – con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e | | | | | Altre destinazioni di servizio – con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 anni d'imbarco da ufficiale | 10 anni d'imbarco da ufficiale | 7 anni d'imbarco da ufficiale | 4 anni d'imbarco da ufficiale | con meno 10 anni serv. eff. da uff. o meno 4 anni d'imb. | 15 anni d'imbarco da ufficiale | 10 anni d'imbarco da ufficiale | 7 anni d'imbarco da ufficiale | 4 anni d'imbarco da ufficiale | con meno 10 anni servizio effettivo da ufficiale o meno di 4 anni d'imbarco | 15 anni d'imbarco da ufficiale | 10 anni d'imbarco da ufficiale | 7 anni d'imbarco da ufficiale | 4 anni d'imbarco da ufficiale |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Ammiraglio di armata | 334 | 326 | 322 | 318 | 300 | 184 — | 176 — | 172 — | 168 — | 150 — | 34 | 26 | 22 | 18 |
| 2. Ammiraglio di squadra e gradi corrispondenti | 244 | 236 | 232 | 228 | 210 | 139 — | 131 — | 127 — | 123 — | 105 — | 34 | 26 | 22 | 18 |
| 3. Ammiraglio di divisione e gradi corrispondenti | 198 | 190 | 188 | 182 | 164 | 116 — | 108 — | 104 — | 100 — | 82 — | 34 | 26 | 22 | 18 |
| 4. Contrammiraglio e gradi corrisp. | 146 | 138 | 134 | 130 | 112 | 90 — | 82 — | 78 — | 74 — | 56 — | 34 | 26 | 22 | 18 |
| 5. Capitano di vascello in comando o capo di stato maggiore di forza navale | 116 | 116 | 112 | 108 | 90 | 71 — | 71 — | 67 — | 63 — | 45 — | — | — | — | — |
| 6. Capitano di vascello e gradi corrispondenti - altri incarichi | 94 | 94 | 90 | 86 | 68 | 60 — | 60 — | 56 — | 52 — | 34 — | 26 | 26 | 22 | 18 |
| 7. Capitano di fregata in comando oppure capo di stato maggiore di forza navale o sottocapo di stato maggiore della squadra quando abbia già esercitato il prescritto periodo di comando nel grado | 94 | 94 | 90 | 86 | 68 | 60 — | 60 — | 56 — | 52 — | 34 — | — | — | — | — |
| 8. Capitano di fregata e gradi corrispondenti - altri incarichi | 79 | 79 | 75 | 71 | 53 | 52,50 | 52,50 | 48,50 | 44,50 | 26,50 | 26 | 26 | 22 | 18 |
| 9. Capitano di corvetta in comando. | 76 | 76 | 72 | 68 | 50 | 51 — | 51 — | 47 — | 43 — | 25 — | — | — | — | — |
| 10. Capitano di corvetta e gradi corrispondenti - altri incarichi (1) | 70 | 70 | 66 | 62 | 44 | 48 — | 48 — | 44 — | 40 — | 22 — | 26 | 26 | 22 | 18 |
| 11. Tenente di vascello in comando | 58 | 58 | 58 | 54 | 36 | 40 — | 40 — | 40 — | 36 — | 18 — | — | — | — | — |
| 12. Tenente di vascello e gradi corrispondenti - Ufficiale in 2ª - 1º Direttore del tiro - 2º Direttore del tiro con attribuzioni di capo servizio su unità da 35.000 tonn. - Direttore di macchina - Vice direttore di macchina sulle corazzate da 35.000 tonn. - Capitano del genio navale addetto al servizio scafo delle corazzate da 35.000 tonn. - Capo servizio E.R.T. di corazzate e incrociatori da 10.000 tonn. - Capitano delle armi navali addetto al servizio artiglieria del comando in capo delle forze navali - Capitano armi navali destinato alle artiglierie sulle corazzate e incrociatori da 10.000 tonn. (2) | 42 | 42 | 42 | 38 | 20 | 32 — | 32 — | 32 — | 28 — | 10 — | — | — | — | — |

(1) I direttori del tiro, i capi servizio E. R. T. e l'ufficiale di rotta imbarcati sulle corazzate o incrociatori, se più anziani di pari grado nel comando di navi di superficie, hanno gli assegni del n. 9.

(2) I direttori del tiro, i capi servizio E. R. T. e l'ufficiale di rotta imbarcati sulle corazzate o incrociatori, se più anziani di pari grado in comando di navi di superficie, hanno gli assegni del n. 11.

*Segue*: TABELLA A.

| GRADO - CARICHE O FUNZIONI | DESTINAZIONI SU RR. NAVI IN ARMAMENTO — con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e 15 anni d'imbarco da ufficiale | 10 anni d'imbarco da ufficiale | 7 anni d'imbarco da ufficiale | 4 anni d'imbarco da ufficiale | con meno 10 anni serv. eff. da uff. o meno 4 anni d'imb. | DESTINAZIONI SU RR. NAVI IN RISERVA — con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e 15 anni d'imbarco da ufficiale | 10 anni d'imbarco da ufficiale | 7 anni d'imbarco da ufficiale | 4 anni d'imbarco da ufficiale | con meno 10 anni servizio effettivo da ufficiale o meno di 4 anni d'imbarco | ALTRE DESTINAZIONI DI SERVIZIO — con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e 15 anni d'imbarco da ufficiale | 10 anni d'imbarco da ufficiale | 7 anni d'imbarco da ufficiale | 4 anni d'imbarco da ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13. Tenente di vascello e gradi corrispondenti o ufficiale E sulle corazzate da 35.000 tonn. - Direttore del tiro unico - 2° e 3° Direttore del tiro - 4° Direttore del tiro su unità da 35.000 tonn. - Capo reparto e Direttore del tiro di batterie di medio e piccolo calibro su unità da 35.000 tonn. - Capitano armi navali destinato alle artiglierie - Ufficiale di rotta - Capo servizio S.I.S. (servizio informazioni segrete) alle dipendenze del comando in capo delle forze navali - Capo servizio E.R.T. - Capo servizio T. - Capo servizio comunicazioni - Capo servizio aereo - Aiutante di bandiera - Ufficiale al dettaglio - Capitano del Genio navale capo del 7° reparto - Capo servizio sanitario - Capo servizio di commissariato - Capo servizio religioso - Ufficiale preposto agli allievi della Regia Accademia Navale su nave scuola - Tenente di vascello addetto ai corsi O.P. ed I.G.P. (1) | 36 | 36 | 36 | 32 | 14 | 29 — | 29 — | 29 — | 25 — | 7 — | — | — | — | — |
| 14. Tenente di vascello e gradi corrispondenti - altri incarichi | 29 | 29 | 29 | 25 | 7 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 21,50 | 3,50 | 2 | 22 | 22 | 18 |
| 15. Sottotenente di vascello e G. M. e ufficiali del C.R.E.M. di qualunque grado in comando | 38 | 38 | 38 | 38 | 20 | 28 — | 28 — | 28 — | 28 — | 10 — | — | — | — | — |
| 16. S. Tenente di vascello e G. M. e gradi corrispondenti - Ufficiale in 2ª - Direttore del tiro unico - Direttore di macchina | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 21 — | 21 — | 21 — | 21 — | 3 — | — | — | — | — |
| 17. S. Tenente di vascello e G. M. e gradi corrispondenti - 2° e 3° Direttore del tiro - Ufficiale di rotta - Capo servizio E.R.T. - Capo servizio T. - Capo servizio comunicazioni - Capo servizio aereo - Aiutante di bandiera - Ufficiale al dettaglio - Capo servizio sanitario - Capo servizio di commissariato - Ufficiale pagatore - Ufficiale preposto agli allievi su navi scuola - S. Tenente di vascello addetto ai corsi O.P. ed I.G.P. | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 20 — | 20 — | 20 — | 20 — | 2 — | — | — | — | — |
| 18. S. Tenente di vascello e gradi corrispondenti - altri incarichi | 18 | 18 | 18 | 18 | — | 18 — | 18 — | 18 — | 18 — | — | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19. Ufficiali o aspiranti G.N. o R.T.M. o D.M. o C.R.E.M. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 — | 2 — | 2 — | 2 — | 2 — | — | — | — | — |
| 20. Allievi della R.A.N. durante il periodo d'imbarco compreso tra il termine degli studi a terra e la nomina ad aspirante | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 6 — | — | — | — | — |

(1) I direttori del tiro, i capi servizio E. R. T. e l'ufficiale di rotta imbarcati sulle corazzate o incrociatori, se più anziani di pari grado in comando di navi di superficie, hanno gli assegni del n. 11.

TABELLA *B*.

**Assegni giornalieri spettanti ai capi di 1ª, 2ª e 3ª classe.**

Gli assegni previsti dalla presente tabella non sono cumulabili tra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata più di una delle quote previste dalla tabella).

Gli assegni per i consegnatari (responsabili di materiali di dotazione, depositi viveri, vestiario ed effetti letterecci) sono dovuti solo quando vi sia effettiva responsabilità del materiale.

L'anzianità di imbarco è computabile dalla data di nomina a secondo capo.

| GRADO | DESTINAZIONE SU RR. NAVI IN ARMAMENTO | | | | DESTINAZIONE SU RR. NAVI IN RISERVA | | | | DESTINAZIONE SU RR. NAVI IN DISPOSIZIONE | | | | ALTRE DESTINAZ. DI SERVIZIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | con 10 anni imbarco | con 7 anni imbarco | con 4 anni imbarco | con meno 4 anni imbarco | con 10 anni imbarco | con 7 anni imbarco | con 4 anni imbarco | con meno 4 anni imbarco | con 10 anni imbarco | con 7 anni imbarco | con 4 anni imbarco | con meno 4 anni imbarco | con 10 anni imbarco | con 7 anni imbarco | con 4 anni imbarco |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| *A*) CATEGORIE: *Elettricisti - Radiotelegrafisti - Aiutanti - Siluristi - Torpedinieri - Meccanici - Fuochisti A - Specialisti direzione tiro.* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capi 1ª classe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conduttori di macchine | 43,50 | 39 — | 34,50 | 30 — | 37,50 | 33 — | 28,50 | 24 — | 25,50 | 21 — | 16,50 | 12 — | — | — | — |
| Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio | 39 — | 34,50 | 30 — | 25,50 | 33,90 | 29,40 | 24,90 | 20,40 | 23,70 | 19,20 | 14,70 | 10,20 | — | — | — |
| Altri incarichi | 36 — | 31,50 | 27 — | 22,50 | 31,50 | 27 — | 22,50 | 18 — | 22,50 | 18 — | 13,50 | 9 — | 13,50 | 9 — | 4,50 |
| Capi 2ª classe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conduttori di macchine | 36 — | 36 — | 31,50 | 27 — | 30,60 | 30,60 | 26,10 | 21,60 | 19,80 | 19,80 | 15,30 | 10,80 | — | — | — |
| Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio | 30 — | 30 — | 25,50 | 21 — | 25,80 | 25,80 | 21,30 | 16,80 | 17,40 | 17,40 | 12,90 | 8,40 | — | — | — |
| Altri incarichi | 28,50 | 28,50 | 24 — | 19,50 | 24,60 | 24,60 | 20,10 | 15,60 | 16,80 | 16,80 | 12,30 | 7,80 | 9 — | 9 — | 4,50 |
| Capi 3ª classe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conduttori di macchine | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 24 — | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 19,20 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 9,60 | — | — | — |
| Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio | 24 — | 24 — | 24 — | 19,50 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 15,60 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 7,80 | — | — | — |
| Altri incarichi | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 18 — | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 14,40 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 7,20 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| *B*) CATEGORIE: *Cannonieri A - Cannonieri Art. - Carpentieri - Fuochisti O. - Palombari.* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capi 1ª classe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consegnatari - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio | 37,50 | 33 — | 28,50 | 24 — | 32,70 | 28,20 | 23,70 | 19,20 | 23,10 | 18,60 | 14,10 | 9,60 | — | — | — |
| Altri incarichi | 34,50 | 30 — | 25,50 | 21 — | 30,30 | 25,80 | 21,30 | 16,80 | 21,90 | 17,40 | 12,90 | 8,40 | 13,50 | 9 — | 4,50 |
| Capi 2ª classe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consegnatari - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio | 28,50 | 28,50 | 24 — | 19,50 | 24,60 | 24,60 | 20,10 | 15,60 | 16,80 | 16,80 | 12,30 | 7,80 | — | — | — |
| Altri incarichi | 27 — | 27 — | 22,50 | 18 — | 23,40 | 23,40 | 18,90 | 14,40 | 16,20 | 16,20 | 11,70 | 7,20 | 9 — | 9 — | 4,50 |
| Capi 3ª classe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consegnatari - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 18 — | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 14,40 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 7,20 | — | — | — |
| Altri incarichi | 21 — | 21 — | 21 — | 16,50 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 13,20 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 6,60 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| *C*) CATEGORIE: *Marinai - Segnalatori - Cannonieri - Istruttori Educazione Fisica - Furieri - Infermieri - Musicanti - Trombettieri - Portuali.* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capi 1ª classe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comandanti di unità | 43,50 | 39 — | 34,50 | 30 — | 37,50 | 33 — | 28,50 | 24 — | 25,50 | 21 — | 16,50 | 12 — | — | — | — |
| Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio | 34,50 | 30 — | 25,50 | 21 — | 30,30 | 25,80 | 21,30 | 16,80 | 21,90 | 17,40 | 12,90 | 8,40 | — | — | — |
| Altri incarichi | 31,50 | 27 — | 22,50 | 18 — | 27,90 | 23,40 | 18,90 | 14,40 | 20,70 | 16,20 | 11,70 | 7,20 | 13,50 | 9 — | 4,50 |
| Capi 2ª classe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comandanti di unità | 36 — | 36 — | 31,50 | 27 — | 30,60 | 30,60 | 26,10 | 21,60 | 19,80 | 19,80 | 15,30 | 10,80 | — | — | — |
| Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio | 25,50 | 25,50 | 21 — | 16,50 | 22,20 | 22,20 | 17,40 | 13,20 | 15,60 | 15,60 | 11,10 | 6,60 | — | — | — |
| Altri incarichi | 24 — | 24 — | 19,50 | 15 — | 21 — | 21 — | 16,50 | 12 — | 15 — | 15 — | 10,50 | 6 — | 9 — | 9 — | 4,50 |
| Capi 3ª classe: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comandanti di unità | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 24 — | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 19,20 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 9,60 | — | — | — |
| Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 15 — | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 12 — | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 6 — | — | — | — |
| Altri incarichi | 18 — | 18 — | 18 — | 13,50 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 10,80 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 5,40 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |

TABELLA C.

## Assegni di bordo giornalieri spettanti ai secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni.

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono stabiliti per la posizione di armamento. Per la posizione di riserva sono ridotti a otto decimi: per quelle di disponibilità e di allestimento a quattro decimi.

Non sono cumulabili tra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata, più di una delle quote previste dalla tabella).

Gli assegni per consegnatari (responsabili di materiali, depositi viveri, vestiario ed effetti letterecci) sono dovuti solo quando vi sia effettiva responsabilità del materiale.

| GRADI E INCARICHI | CATEGORIE DEL C.R.E.M. | | |
|---|---|---|---|
| | Elettr. - Radiotelegr. - Aiut Silur. - Torped. Meccan. - Fuochisti A. - Spec. Direzione Tiro | Cannonieri A. Cannonieri Art. Carpentieri Fuochisti O. Palombari | Marinai - Segnal. - Cannon. - Istr. Ed. Fis. Furieri - Infer. Music. - Trombet. - Portuali |
| *Secondi capi* | | | |
| Comandanti di unità | — | — | 19 — |
| Conduttori di macchina | 19 — | — | — |
| Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio | 16 — | 15 — | 13 — |
| Comunque imbarcati | 15 — | 13 — | 12 — |
| *Sergenti e sottocapi volontari* | | | |
| Comandanti di unità | — | — | 15 — |
| Conduttori di macchina | 15 — | — | — |
| Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio | 12 — | 10 — | 7 — |
| Comunque imbarcati | 11 — | 8 — | 6 — |
| *Comuni di 1ª classe volontari* | | | |
| Comunque imbarcati | 7 — | 6,50 | 5 — |
| *Comuni di 2ª classe volontari* | | | |
| Comunque imbarcati | 4,50 | 3 — | 1,50 |
| *Sergenti e sottocapi di leva e raffermati di leva* | | | |
| Comandanti di unità | — | — | 13 — |
| Conduttori di macchina | 13 — | — | — |
| Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio | 10 — | 7 — | 5 — |
| Comunque imbarcati | 8 — | 6 — | 4 — |
| *Comuni di 1ª classe di leva e raffermati di leva* | | | |
| Comunque imbarcati | 6 — | 4,50 | 3 — |
| *Comuni di 2ª classe di leva e raffermati di leva* | | | |
| Comunque imbarcati | 4,50 | 3 — | 1,50 |

TABELLA D.

## Maggiori assegni giornalieri spettanti ai sottufficiali e militari del C.R.E.M. imbarcati.

I soprassoldi della presente tabella non sono cumulabili fra loro. Vengono corrisposti in aggiunta a quelli delle tabelle *B*, *C* e *F* limitatamente però alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza alle infermerie di bordo.

A) *Maggiori assegni spettanti nella sola posizione di armamento.*

1) Ai brevettati idrofonisti:

Sottufficiali e militari di qualsiasi grado, quando l'incarico è effettivamente disimpegnato . . . . . L. 10 —

2) Ai puntatori scelti:

Sottufficiali e militari di qualsiasi grado, quando lo incarico è effettivamente disimpegnato:
- Destinati alle torrette, rilevatori telemetri, inclinometri e agli strumenti vari per la direzione del tiro. Mitraglieri . . . . . L. 5 —
- Destinati ai cannoni di p. c. sia effettivi che di riserva (sino al calibro 100 incluso) . . . . . » 6,50
- Destinati ai cannoni di medio calibro (da oltre 100 a 200 incluso) non in torre . . . . . » 8 —
- Destinati ai complessi in torre e alla direzione raffinata di A.P.G. . . . . . » 10 —
- Puntatori scelti centrali . . . . . » 11 —

B) *Maggiori assegni spettanti nella posizione di armamento ed in quella di riserva* (nella posizione di riserva sono ridotti a otto decimi).

3) Agli elettricisti addetti alle dinamo in azione ed ai meccanici gli uni e gli altri imbarcati su navi di superficie di dislocamento superiore alle 500 tonn. . . . . . L. 5 —

4) Ai timonieri orizzontali sui sommergibili d'attacco . . . . . » 8 —

5) Ai timonieri orizzontali sui sommergibili di crociera . . . . . » 5 —

6) Ai panettieri . . . . . » 5 —

7) Ai conduttori di autoveicoli . . . . . » 5 —

C) *Maggiori assegni spettanti in tutte le posizioni amministrative delle unità* (nella posizione di riserva sono ridotti a otto decimi, in quella di disponibilità ed allestimento a quattro decimi).

8) Agli incaricati del servizio radiotelefonico:

Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe . . . . . L. 8 —
Secondi capi . . . . . » 6 —
Sergenti e sottocapi . . . . . » 5 —
Comuni . . . . . » 3,50

9) Ai fuochisti motoristi navali per MAS o per motori a combustione interna e ai fuochisti abilitati alla condotta di macchinari nei limiti stabiliti dalle tabelle di equipaggiamento:

Sergenti, sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe . . . . . » 3 —

10) Ai militari ff. cuochi e domestici delle mense ufficiali, cuochi delle mense sottufficiali e cuochi dell'equipaggio:

Sergenti, sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe, L. 6,50 — Quando non sono imbarcati i cuochi e domestici borghesi e sono regolarmente costituite le mense.

11) Ai militari cuochi unici delle mense sottufficiali (regolarmente costituite) ed equipaggio . . . . . L. 6,50

12) Ai militari del C. R. E. M. addetti ai reparti aerei di bordo . . . . . » 3 —

TABELLA F.

**Assegni spettanti al personale imbarcato su sommergibili, esploratori, cacciatorpediniere, corvette, torpediniere, cacciasommergibili, M.S., M.A.S., cannoniere, posamine.**

(Art. 29 del Regolamento).

Gli assegni previsti dalla presente tabella vanno corrisposti in aumento ai normali assegni di bordo.

Le misure previste sono quelle spettanti per la posizione di armamento. Nella posizione di riserva sono ridotti a metà per gli ufficiali e ad otto decimi per i sottufficiali e militari del C.R.E.M. Non sono dovuti nelle posizioni di disponibilità e allestimento.

Non sono suscettibili degli aumenti percentuali stabiliti dall'articolo 5 del regolamento.

| GRADI | Sommergibili | Esploratori, Cacciatorpediniere, Corvette Torpediniere Cacciasommergibili, M.S., M.A.S., Cannoniere Posamine |
|---|---|---|
| *Ufficiali* | | |
| Ufficiale ammiraglio | 36 — | 12 — |
| Ufficiale superiore | 30 — | 8 — |
| Ufficiale inferiore | 24 — | 5 — |
| *Sottufficiali e militari del C.R.E.M.* | | |
| Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e secondi capi | 10 — | 4,50 |
| Sergenti e sottocapi | 7 — | 3 — |
| Comuni di 1ª e 2ª classe | 6,50 | 3 — |

TABELLA G.

**Assegni giornalieri per il personale imbarcato su navi addette a speciali servizi o su navi mercantili.**

(Articoli 30, 31 e 32 del Regolamento).

Gli assegni previsti dai nn. 1, 2 e 3 della presente tabella sono cumulabili coi normali assegni personali. Sono dovuti nella sola posizione di armamento. Quelli previsti dai nn. 4 e 5 non sono cumulabili coi normali assegni personali salvo le eccezioni espressamente indicate.

Non sono suscettibili degli aumenti percentuali stabiliti dall'articolo 5 del regolamento, fatta eccezione pei numeri 3 e 4.

1) *Navi addette al servizio di dragaggio delle mine (per le sole giornate di effettivo dragaggio su mine cariche)*:

| | | |
|---|---|---|
| Ufficiali di qualsiasi grado | Capo flottiglia | L. 30 — |
| | Capo squadriglia | » 24 — |
| | Comandante di unità | » 15 — |
| | Osservatore | » 11 — |
| Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e secondi capi | | » 6 — |
| Sergenti e sottocapi | | » 5 — |
| Comuni di 1ª e 2ª classe | | » 3 — |

2) *Navi che compiono campagne idrografiche*:

*a)* A tutto il personale imbarcato durante la campagna idrografica:

| | In Mediterraneo | non in Mediterraneo |
|---|---|---|
| Ufficiali superiori | L. 36 — | L. 42 — |
| Ufficiali inferiori | » 27 — | » 39 — |
| Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e secondi capi | » 15 — | » 24 — |
| Sergenti e sottocapi | » 10 — | » 12,50 |
| Comuni di 1ª e 2ª classe | » 6,50 | » 9 — |

*b)* Al personale del C. R. E. M. distaccato da bordo per lavori idrografici, sulle imbarcazioni o a terra; in aumento agli assegni di cui alla lettera *a)*:

| | |
|---|---|
| Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e secondi capi | L. 8 — |
| Sergenti, sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe | » 5 — |

3) *Navi adibite al trasporto carbone, nafta e munizioni*:

| | | |
|---|---|---|
| Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e secondi capi | L. 3 — | Sono dovuti nelle sole giornate di effettivo trasporto, imbarco o sbarco |
| Sergenti, sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe | » 1,50 | |

4) *Navi mercantili impiegate a scopo militare, catturate, requisite e noleggiate:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ufficiali e assimilati della Regia marina | Comandante militare o R. commissario se capitano di vascello e gradi corrispondenti - Colonnello medico direttore di ospedale galleggiante | L. 75 — | Cumulabile con lo assegno previsto dalle colonne 11 o 12 o 13 o 14 della tabella *A* se dovuto in relazione all'anzianità di servizio o di imbarco. |
| | Comandante militare o R. commissario se capitano di fregata e gradi corrispondenti - Tenente colonnello medico direttore di ospedale galleggiante | » 60 — | |
| | Comandante militare o R. commissario se capitano di corvetta e gradi corrispondenti - Maggiore medico direttore di ospedale galleggiante | » 55 — | |
| | Comandante militare o R. commissario se tenente di vascello e gradi corrispondenti - Capitano medico direttore di ospedale galleggiante | » 40 — | |
| | Comandante militare o R. commissario se ufficiale subalterno di qualsiasi corpo | » 40 — | |
| | Ufficiali superiori con determinato incarico | Soprassoldo di « altri incarichi » in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella *A* pos. arm.). | |
| | Ufficiali inferiori con determinato incarico | Soprassoldo di capo servizio in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella *A*, numeri 13 e 17 pos. arm.). | |

Ufficiali e sottufficiali di garanzia: Il Ministero stabilisce di volta in volta il trattamento economico entro i limiti degli assegni normali di imbarco.

5) *Navi della Regia marina cedute temporaneamente in gestione a Ditte private:*

Ufficiali di qualsiasi corpo: Regi commissari
- Ufficiali superiori: soprassoldo di « altri incarichi » in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella *A*, pos. arm.).
- Ufficiali inferiori: soprassoldo di capo servizio in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella *A*, numeri 13 e 17, pos. armamento).

Sottufficiali: Sovraccarico: Soprassoldo giornaliero di « altri incarichi » (tabella *B*, pos. arm.) o di « comunque imbarcato » (tabella *C*, pos. arm.) in relazione al grado, alla categoria ed alle altre condizioni richieste.

TABELLA *H*.

**Assegni giornalieri per il personale imbarcato su navi appoggio perchè designato ad imbarcare su navi ancora in costruzione o allestimento.**

(Art. 33 del Regolamento).

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono dovuti esclusivamente al personale imbarcato su navi appoggio designato ad imbarcare poi sui navi tuttora in costruzione o allestimento.

Sono dovuti per le sole giornate di effettiva presenza a bordo, nonchè durante le brevi licenze. Non sono dovuti durante le missioni.

Non sono cumulabili con alcun altro assegno previsto dal presente regolamento, ad eccezione di quelli di alloggio previsti dalla tabella *L* n. 2 e di quelli specificatamente indicati nella presente tabella:

| | | |
|---|---|---|
| Capitano di vascello | L. 18 — | Al controindicato personale spetta un contributo mensa di L. 25, oltre la razione viveri di disponibilità e l'assegno previsto dalle colonne 11 o 12 o 13 o 14 della tabella *A* se dovuto in relazione alla anzianità di servizio e d'imbarco. |
| Capitano di fregata o di corvetta e gradi corrispondenti | » 15 — | |
| Tenente di vascello e gradi corrispondenti | » 6,50 | |
| Ufficiali subalterni | » — | |
| Capi 1ª classe | » 8 — | Oltre ai normali assegni di vitto relativi alla posizione di disponibilità ed all'assegno previsto dalle colonne 13, 14, 15 della tabella *B* se dovuti in relazione al grado e all'anzianità di imbarco. |
| Capi 2ª classe | » 7 — | |
| Capi 3ª classe | » 6,50 | |
| Secondi capi | » 6 — | |
| Sergenti e sottocapi volontari | » 2,40 | |
| Sottocapi di leva | » 1,20 | |
| Comuni 1ª classe volontari | » 1,80 | |
| Comuni 1ª classe di leva | » 0,90 | |
| Comuni 2ª classe volontari o di leva | » 0,60 | |

Ai sottufficiali, sottocapi e comuni designati ad imbarcare sulle Unità subacquee in allestimento vengono corrisposte dalla data di inizio delle prove preliminari del sommergibile (data fissata dal Ministero) per tutta la durata delle prove, le seguenti quote giornaliere in aggiunta al trattamento di cui sopra:

| | |
|---|---|
| Capo di 1ª, 2ª e 3ª classe | L. 12 — |
| Secondi capi | » 9 — |
| Sergenti e sottocapi | » 6 — |
| Comuni | » 5 — |

TABELLA I.

**Assegni giornalieri dovuti al personale destinato a costituire forze da sbarco o basi passeggere di operazioni, di passaggio su Regie navi.**

(Art. 34 del Regolamento).

I soprassoldi previsti dalla presente tabella sono cumulabili soltanto con gli assegni personali di cui alle colonne 11 e 14 della tabella *A* ed alle colonne 13, 14, 15 della tabella *B* se dovuti in relazione al grado ed all'anzianità d'imbarco. Essi non sono cumulabili con quote di indennità di missione.

Sono dovuti nelle sole giornate di effettiva presenza a bordo.

| | |
|---|---|
| Ufficiali superiori | L. 13 — |
| Ufficiali inferiori | » 10 — |
| Ufficiali subalterni | » 6,50 |
| Capi di 1ª classe | » 6 — |
| Capi di 2ª classe | » 5 — |
| Capi di 3ª classe | » 4,50 |
| Secondi capi | » 4 — |
| Sergenti e sottocapi | » 2,50 |
| Comuni | » 1,50 |

---

TABELLA L.

**Assegni di bordo eventuali.**

(Art. 35 del regolamento).

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono cumulabili con qualsiasi altro assegno.

Non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento, nè delle riduzioni relative alle diverse posizioni amministrative delle navi.

1) *Assegno per alloggio a terra.*

Agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento e riserva o su navi appoggio perchè designati ad imbarcare poi su navi tuttora in costruzione o allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave su cui sono imbarcati o a bordo della nave appoggio della nave in costruzione o allestimento, nonchè agli stessi imbarcati su sommergibili, quando non possono raggiungere il bordo perchè la nave è in crociera, sono dovuti i seguenti assegni giornalieri, il cui pagamento si effettua con documento di spesa a carico del capitolo Armamenti navali in base ad ordine del giorno del Comando di bordo:

| | |
|---|---|
| Ufficiale superiore | L. 30 — |
| Ufficiale inferiore | » 24 — |
| Sottufficiale | » 15 — |

L'assegno è dovuto per le sole giornate in cui il personale deve prendere alloggio non erariale a terra.

*Segue*: TABELLA L.

2) *Assegni per comando di guardia.*

Ai sottufficiali in comando di guardia per le giornate di effettiva navigazione, sono dovuti i seguenti assegni giornalieri:

| | |
|---|---|
| Capi di 1ª classe | L. 6,50 |
| Capi di 2ª classe | » 6 — |
| Capi di 3ª classe | » 5 — |
| Secondi capi | » 4,50 |

3) *Assegni per navi in Estremo Oriente.*

Ai sergenti, sottocapi e comuni del C. R. E. M. imbarcati sulle navi in Estremo Oriente, sono dovuti i seguenti soprassoldi giornalieri:

| | |
|---|---|
| Sergente e sottocapo | L. 13 — |
| Comune di 1ª e 2ª classe | » 8 — |

4) *Assegno per lavori con fiamma ossidrica o acetilenica.*

Ai militari che eseguono lavori autogeni con la fiamma ossidrica o acetilenica, è dovuto un soprassoldo di L. 3 per ogni ora di effettivo lavoro.

Il pagamento si effettua con documento di spesa a carico del capitolo Armamenti navali, in base ad ordine del giorno del Comando di bordo, da cui risulti il numero delle ore di lavoro effettuato.

5) *Assegno per lavori da carpentiere, calafato e velaio.*

Ai militari adibiti a lavori di carpentiere e calafato esclusi quelli della categoria carpentieri e velaio spetta un assegno giornaliero di L. 2,40 per le sole giornate di effettivo lavoro. Il pagamento si effettua con documenti di spesa a carico del capitolo Armamenti navali, in base ad ordine del giorno del Comando di bordo, da cui risulti il numero delle giornate di lavoro effettuato.

6) *Assegno ai carbonai eventuali.*

Ai comuni di 2ª classe adibiti al servizio di carbonai eventuali spetta un assegno di L. 8 giornaliere per le sole giornate di effettivo lavoro e nelle sole posizioni di armamento e riserva.

7) *Assegno per pulizia interna caldaie, doppi fondi e celle vinarie.*

Ai militari delle categorie marinai, fuochisti, furieri S. adibiti ai lavori di pulizia interna delle caldaie, dei doppi fondi e delle celle vinarie, spetta un assegno di L. 5 per le sole giornate di effettivo lavoro. Il pagamento si effettua con documenti di spesa a carico del capitolo Armamenti navali, in base ad ordine del giorno del Comando di bordo da cui risulti il numero delle giornate di lavoro effettuato.

TABELLA M.

**Assegni di cancelleria.**
(Art. 27 del Regolamento).

| N.° d'ordine | | COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITÀ DEL REGIO NAVIGLIO | QUOTE mensili lire |
|---|---|---|---|
| A | 1 | Comando in capo di armata | 7.350 — |
| | 2 | Comando in capo di squadra | 5.512,50 |
| | 3 | Comando di divisione e comando sommergibili | 1.837,50 |
| | 4 | Comando flottiglia e gruppi navali corrispondenti | 612,50 |
| | 5 | Comando di squadriglia e gruppi navali corrispondenti | 367,50 |
| | 6 | Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio superiore a 1200 uomini | 2.450 — |
| | 7 | Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 900 a 1200 uomini | 1.837,50 |
| | 8 | Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 600 a 900 uomini | 1.470 — |
| | 9 | Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 400 a 599 uomini | 1.225 — |
| | 10 | Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 175 a 399 uomini | 980 — |
| | 11 | Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 100 a 174 uomini | 735 — |
| | 12 | Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 75 a 99 uomini | 612,50 |
| | 13 | Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 50 a 74 uomini | 490 — |
| | 14 | Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 20 a 49 uomini | 306,25 |
| | 15 | Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio inferiore a 20 uomini (esclusi i M.A.S.) | 122,50 |
| B | | Per i comandi navali da cui direttamente dipendono le unità complesse o le unità singole sottoindicate sono stabilite inoltre le seguenti quote aggiuntive: | |
| | 1 | Per ogni squadra | 612,50 |
| | 2 | Per ogni divisione | 52 — |
| | 3 | Per ogni flottiglia o gruppo navale corrispondente | 245 — |
| | 4 | Per ogni squadriglia o gruppo navale corrispondente | 98 — |
| | 5 | Per ogni unità | 61,25 |
| C | | Per i gruppi amministrativi costituiti presso le sedi militari marittime sono stabiliti assegni con esclusione di quelli spettanti alle singole unità del gruppo in base alla lettera *A*): | |
| | 1 | Gruppi composti di 10 unità o meno | 306,25 |
| | 2 | Gruppi di oltre 10 unità | 428,75 |

Visto:

*Il Ministro per il tesoro*
SOLERI

*Il Ministro per la marina*
DE COURTEN

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 1945.

**Nomina dell'avv. Luigi Renato Sansone a vice commissario dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 dicembre 1944, n. 410, che istituisce l'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, concernente le attribuzioni del predetto Alto Commissariato;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Decreta:

L'avv. Luigi Renato Sansone è nominato vice commissario dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, con attribuzioni relative all'organizzazione e controllo delle aziende annonarie comunali, delle cooperative di consumo, degli spacci e mense aziendali e degli spacci tipo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1945

BONOMI

(359)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 1945.

**Nomina del dott. Ludovico Montini a vice commissario dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 dicembre 1944, n. 410, che istituisce l'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, concernente le attribuzioni del predetto Alto Commissariato;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Decreta:

Il dott. Ludovico Montini è nominato vice commissario dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, con attribuzioni relative all'organizzazione e controllo dei centri di refezione per donne e bambini in collaborazione con l'U.N.R.R.A.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1945

BONOMI

(361)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 1945.
**Nomina dell'avv. Enzo Storoni a vice commissario dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 dicembre 1944, n. 419, che istituisce l'Alto Commissariato dell'alimentazione;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 441, concernente le attribuzioni del predetto Alto Commissariato;
Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Decreta:

L'avv. Enzo Storoni è nominato vice commissario dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, con il compito di provvedere agli approvvigionamenti ed agli scambi interregionali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1945

BONOMI

(360)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1945.
**Nomina dei presidenti delle Giunte delle camere di commercio, industria e agricoltura di Avellino, Bari, Pescara, Potenza, Roma e Taranto.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Le persone di cui appresso sono nominate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidenti delle Giunte delle camere di commercio, industria e agricoltura a fianco di ciascuno di essi indicate:

sig. Armando Pergola per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino;

prof. Salvatore Tramonte per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari;

sig. Danilo Treve per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara;

dott. Domenico La Sala per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Potenza;

on. conte Giovanni Pallastrelli per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

avv. Giuseppe Acquaviva per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 24 febbraio 1945

*Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro*
GRONCHI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(316)

---

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 13 febbraio 1945.
**Nomina del commissario e dei vice commissari dell'Ufficio distribuzione cereali, farine e pasta (Ucefap).**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto 7 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 13 febbraio 1945, concernente la soppressione e liquidazione degli organi ed enti già operanti nel campo dell'alimentazione;
Vista la lettera del Ministero del tesoro n. 102877 del 9 febbraio 1945;

Decreta:

L'on. Luigi Corazzin è nominato commissario per le operazioni di liquidazione e di chiusura dei conti dell'Ufficio distribuzione cereali, farine e pasta (Ucefap).

Assistono il predetto commissario, con funzioni di vice commissario, ciascuno per la parte di propria competenza il grand'uff. rag. Romolo Giandolini, ispettore generale di finanza, quale esperto finanziario designato dal Ministero del tesoro, ed il dott. Pasquale Barracano, quale esperto dei servizi dell'alimentazione.

Roma, addì 13 febbraio 1945

*L'Alto Commissario*: BERGAMI

(374)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C. di Altavilla Irpina (Avellino).**

Nella seduta tenuta il 31 dicembre 1944, dal Comitato di sorveglianza della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C. di Altavilla Irpina, ora Banca commerciale Gaetano Severino & C. con sede in Altavilla Irpina (Avellino), il dott. Musio Antonio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752.

(352)

---

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Giuseppe » di Campofelice di Fitalia (Palermo) in liquidazione coatta.**

Nella seduta tenuta il 13 gennaio 1945, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Giuseppe » con sede in Campofelice di Fitalia (Palermo) il comm. Alfredo Amoroso di Vincenzo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752.

(353)

## MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

### Media dei titoli del 2 marzo 1945 - N. 51

| | | |
|---|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | L. | 128 — |
| Id. 3,50 % 1902 | » | 93,25 |
| Id. 3 % lordo | » | 72 — |
| Id. 5 % 1935 | » | 99,10 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | » | 90,80 |
| Id. 5 % 1936 | » | 99,20 |
| Obbligaz. Venezie 3,50 % | » | 97,25 |
| Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948) | » | 98,45 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | » | 97,15 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | » | 96,65 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | » | .6,65 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | » | 96,70 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | » | 89,65 |

## CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

**Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti: Obbligazioni 4,50 % Serie speciale « Ventennale » - Obbligazioni 5 % Serie speciale « Quindicennale » (1ª e 2ª emissione) - Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo » - Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova ».**

Si notifica che il giorno 3 aprile 1945, incominciando alle ore 11,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in Roma, via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 %, *Serie speciale « Ventennale »*:

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:
n. 170 titoli di 1 obbligazione
» 150 » » 5 obbligazioni
» 450 » » 10 »
» 128 » » 25 »
» 244 » » 50 »

in totale n. 1142 titoli, rappresentanti, complessivamente, 20.820 obbligazioni per nominali L. 10.410.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 %, *Serie speciale « Quindicennale »*:

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli della 1ª emissione:
n. 36 titoli di 1 obbligazione
» 263 » » 10 obbligazioni

in totale n. 299 titoli, rappresentanti, complessivamente, 2666 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.333.000.

2) Estrazione a sorte dei seguenti titoli della 2ª emissione:
n. 340 titoli di 1 obbligazione
» 460 » » 5 obbligazioni
» 520 » » 10 »
» 208 » » 25 »

in totale n. 1528 titoli, rappresentanti, complessivamente, 13.040 obbligazioni per nominali L. 6.520.000.

c) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *di Credito comunale, Serie speciale « Città di Palermo »*:

1) Estrazione a sorte di n. 83 titoli di 10 obbligazioni della 1ª emissione, rappresentanti 830 obbligazioni per nominali L. 415.000 (34ª estrazione).

2) Estrazione a sorte di n. 81 titoli di 10 obbligazioni della 2ª emissione, rappresentanti 810 obbligazioni per nominali L. 405.000 (33ª estrazione).

3) Estrazione a sorte di n. 77 titoli di 10 obbligazioni della 3ª emissione, rappresentanti 770 obbligazioni per nominali L. 385.000 (33ª estrazione).

4) Estrazione a sorte di n. 73 titoli di 10 obbligazioni della 4ª emissione, rappresentanti 730 obbligazioni per nominali L. 365.000 (28ª estrazione).

5) Estrazione a sorte di n. 70 titoli di 10 obbligazioni della 5ª emissione, rappresentanti 700 obbligazioni per nominali L. 350.000 (27ª estrazione).

6) Estrazione a sorte di n. 67 titoli di 10 obbligazioni della 6ª emissione, rappresentanti 670 obbligazioni per nominali L. 335.000 (25ª estrazione).

7) Estrazione a sorte di n. 63 titoli di 10 obbligazioni della 7ª emissione, rappresentanti 630 obbligazioni per nominali L. 315.000 (23ª estrazione).

8) Estrazione a sorte di n. 60 titoli di 10 obbligazioni della 8ª emissione, rappresentanti 600 obbligazioni per nominali L. 300.000 (21ª estrazione).

9) Estrazione a sorte di n. 58 titoli di 10 obbligazioni della 9ª emissione, rappresentanti 580 obbligazioni per nominali L. 290.000 (19ª estrazione).

d) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale, Serie speciale « Città di Genova »*:

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:
n. 60 titoli di 1 obbligazione
» 85 » » 5 obbligazioni
» 60 » » 10 »
» 16 » » 25 »

in totale n. 221 titoli, rappresentanti, complessivamente, 1485 obbligazioni per nominali L. 742.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 12 marzo 1945

(366)

---

**Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.**

Si notifica che il giorno 3 aprile 1945, incominciando alle ore 9,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 %, *Serie ordinaria (1ª emissione)*:

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:
n. 40 titoli di 5 obbligazioni
» 80 » » 10 »
» 52 » » 25 »

in totale n. 172 titoli, rappresentanti, complessivamente, 2300 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.150.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 %:

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1921 (1ª emissione, 48ª estrazione) di:
n. 136 titoli di 1 obbligazione
» 43 » » 5 obbligazioni
» 137 » » 10 »

in totale n. 316 titoli, rappresentanti, complessivamente, 1721 obbligazioni per il valore nominale di L. 860.500.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione, 44ª estrazione) di:
n. 41 titoli di 1 obbligazione
» 111 » » 5 obbligazioni
» 374 » » 10 »

in totale n. 526 titoli, rappresentanti, complessivamente, 4336 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.168.000.

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1924 (3ª emissione, 41ª estrazione) di:

n. 446 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 4460 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.230.000.

4) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1925-26 (4ª emissione, 40ª estrazione) di:

n. 303 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 3030 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.515.000,

5) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1927 (5ª emissione, 36ª estrazione) di:

n. 27 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 270 obbligazioni per il valore nominale di L. 135.000.

6) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1928 (6ª emissione, 34ª estrazione) di:

n. 4 titoli di 1 obbligazione
» 4 » » 5 obbligazioni
» 469 » » 10 »

in totale n. 477 titoli, rappresentanti, complessivamente, 4714 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.357.000.

7) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1929 (7ª emissione, 32ª estrazione) di:

n. 199 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 1990 obbligazioni per il valore nominale di L. 995.000.

8) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1930-31 (8ª emissione, 31ª estrazione) di:

n. 199 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 1990 obbligazioni per il valore nominale di L. 995.000.

9) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1931 (9ª emissione, 28ª estrazione) di:

n. 457 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 4570 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.285.000.

10) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (10ª emissione, 27ª estrazione) di:

n. 818 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 8180 obbligazioni per il valore nominale di L. 4.090.000.

11) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1933 (11ª emissione, 24ª estrazione) di:

n. 185 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 1850 obbligazioni per il valore nominale di L. 925.000.

12) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1936 (12ª emissione, 18ª estrazione) di:

n. 329 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 3290 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.645.000.

13) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1937 (13ª emissione, 16ª estrazione) di:

n. 234 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 2340 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.170.000.

14) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1938 (14ª emissione, 15ª estrazione) di:

n. 306 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 3060 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.530.000.

15) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1939 (15ª emissione, 12ª estrazione) di:

n. 366 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 3660 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.830.000.

16) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 (16ª emissione, 7ª estrazione) di:

n. 31 titoli di 5 obbligazioni
» 314 » » 10 »
» 69 » » 25 »

in totale n. 414 titoli, rappresentanti, complessivamente, 5020 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.510.000.

17) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 e 1943 (17ª emissione, 5ª estrazione) di:

n. 238 titoli di 25 obbligazioni rappresentanti 5950 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.975.000.

18) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1943 (18ª emissione, 5ª estrazione) di:

n. 17 titoli di 25 obbligazioni rappresentanti 425 obbligazioni per il valore nominale di L. 212.500.

19) Estrazione a sorte sulle obbligazioni 5 % della XIX emissione (1ª estrazione) emesse a tutto il 28 febbraio 1945 di:

n. 2 titoli di 10 obbligazioni
» 60 » » 25 »

in totale n. 62 titoli, rappresentanti, complessivamente, 1520 obbligazioni 5 % per il valore nominale di L. 760.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 12 marzo 1945

(367)

**Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Milano » e 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma » (1ª emissione).**

Si notifica che il giorno 3 aprile 1945, incominciando alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche in Roma, via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 5 % di Credito comunale, Serie speciale « Città di Milano »*:

Annullamento e distruzione di n. 185 titoli unitari, n. 170 titoli quintupli, n. 267 titoli decupli e n. 305 titoli viginquintupli, rappresentanti complessivamente n. 11.330 obbligazioni per il capitale nominale di L. 5.665.000, costituenti la quota di obbligazioni da ammortizzare nell'anno 1945, giusta il piano di ammortamento dell'emissione. L'estinzione delle suddette n. 11.330 obbligazioni viene effettuata in luogo del sorteggio a norma delle condizioni di emissione.

Date le attuali contingenze, la terza estrazione dei premi per nominali L. 3.200.000 da assegnarsi alle obbligazioni 5 % di Credito comunale, Serie speciale « Città di Milano » viene rinviata.

b) *In ordine delle obbligazioni 5 % di Credito comunale, Serie speciale « Città di Roma », (1ª emissione)*:

Estrazione a sorte dei seguenti titoli pel rimborso:

n. 150 titoli di 1 obbligazione
» 140 » » 5 obbligazioni
» 200 » » 10 »
» 136 » » 25 »

in totale n. 626 titoli, rappresentanti, complessivamente, 6250 obbligazioni per nominali L. 3.125.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 12 marzo 1945

(368)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 25 del 27 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 11 marzo 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
*Vice Presidente (Sezione Affari Civili)*
*Commissione Alleata*

Decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36.

*Revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi.*

(379)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.